DISPOSIZIONI IN MATERIA D'IMPOSTA GENERALE SULL'ENTRATA, D'IMPOSTA DI CONGUAGLIO E DI ALTRI DIRITTI DIVERSI DAI PRELIEVI AGRICOLI

Art. 6

Le disposizioni di cui ai precedenti articoli 4 e 5 si applicano anche nei casi di abbuono o di restituzione di diritti diversi dall'I.G.E., ad eccezione di quelli previsti dai competenti organi delle Comunita' ... europee in materia di prelievi. e di dazi per i prodotti agricoli. Le domande per ottenere le restituzioni o l'abbuono di cui al precedente comma devono essere presentate, a pena di decadenza, entro due anni dalla data della bolletta di esportazione. Tale disposizione si applica anche alle domande gia' presentate anteriormente alla entrata in vigore del presente decreto, fermi restando, a tale effetto, le restituzioni e gli abbuoni gia' concessi.

Versione in vigore dal 5 luglio 1970, non più in vigore dal 22 dicembre 2008 · versione 1

RIFERIMENTI NORMATIVI

Atto	Disposizioni in materia d'imposta generale sull'entrata, d'imposta di conguaglio e di altri diritti diversi dai prelievi agricoli
Estremi	Decreto-legge 1 maggio 1970, n. 195
Pubblicazione	Gazzetta Ufficiale del 5 maggio 1970

Fonte del testo: dati aperti ufficiali, licenza CC BY 4.0
Fonti e licenze su iuspedia.it/fonti-e-metodologia. Il testo non ha carattere di ufficialità: fa fede quello pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.

Documento generato da Iuspedia.it il 26 novembre 2026
https://www.iuspedia.it/disposizioni-in-materia-d-imposta-generale-sull-entrata-d-imposta-di/art-6/versione/1

Inquadra il QR code per aprire la pagina su Iuspedia.it